

COMUNE DI TREPUIZZI.

PROVINCIA DI LECCE.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 39	OGGETTO: Modifiche e integrazioni Regolamento sulla tassa dei Rifiuti (TA.RI.)
Data 27 Luglio 2021	

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 23/07/2021 allo scrivente, concernente le modifiche e integrazioni al vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come evidenziate nel testo finale allegato alla proposta di deliberazione;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto

- ✓ il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, che apportando modifiche al D.lgs. n. 152/2006 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo. In particolare il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su:
- ✓ l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- ✓ l'art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- ✓ l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- ✓ l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni;
- ✓ L'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che prevede lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

Considerato:

- ✓ che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter)*

e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

- ✓ che l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- ✓ che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RISCONTRI

Rilevato:

- ✓ che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico finanziario, come da firma in calce alla proposta consiliare;
- ✓ che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta è attinente ad un adeguamento previsto da specifico D. Lgs. Di settore;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) composto di 42 articoli e 4 allegati e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale, ai sensi di legge.

L'organo di revisione

Dott. Giuseppe GOFFREDO